

Diritto Bancario

Cass. n. 17447/2019: gli interessi corrispettivi e moratori non si sommano!

di Fabio Fiorucci

La asserita sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia usurario, è una modalità piuttosto diffusa (quanto erronea) di impostare il tema dei rapporti tra usura, interessi corrispettivi e di mora, abitualmente riveniente da un'approssimativa lettura della sentenza della Cass. n. 350/2013, che non ha affatto legittimato tale modalità di calcolo.

Tale pretesa sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del tasso usurario è un approccio sconfessato (e talora censurato ex art. 96 c.p.c.) senza troppi giri di parole dalla giurisprudenza di merito pressoché totalitaria poiché affetto da insanabili vizi logici, matematici e giuridici.

A sgombrare il campo da (eventuali) dubbi è finalmente intervenuta la Cass. n. 17447/2019 che - escludendo espressamente che la Cass. n. 350/2013 abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori - ha definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati *ipso iure* come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni».

Nella stessa decisione, i giudici di legittimità hanno altresì confermato che in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto

da oneroso a gratuito (v. anche Cass. n. 21470/2017).

5[^] EDIZIONE

Master di specializzazione

DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO

Scopri le sedi in programmazione >